

N. 511

# **DISEGNO DI LEGGE** d'iniziativa dei senatori PORETTI e PERDUCA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2008 Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri

Onorevoli Senatori. – Con il presente disegno di legge, preparato in collaborazione con l'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (ADUC), si intende intervenire al fine di agevolare l'effettiva applicazione dell'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, approvata al termine della XIII legislatura. Infatti, il citato articolo 3 non ha ancora trovato concreta applicazione a causa della mancata emanazione, entro i sei mesi dalla sua entrata in vigore, delle previste modifiche al regolamento di polizia mortuaria.

La cremazione in Italia sta prendendo piede, tant'è che nel 2006 l'8 per cento dei corpi dei defunti ha seguito questa sorte (45.000 su 550.000 decessi). Solo sei anni fa erano il 5 per cento e dieci anni fa il 2 per cento. In città come Milano, la cremazione ha raggiunto quasi il 50 per cento. Ma la mancata attuazione della legge n. 130 del 2001 impedisce di fatto alle famiglie di soddisfare le volontà del defunto, specialmente riguardo alla dispersione delle ceneri. È esemplare la vicenda denunciata dall'ADUC, vicenda che ha avuto luogo in una delle regioni che in materia è considerata all'avanguardia, la Toscana. Claudia e Pietro Moretti, la cui madre è venuta a mancare improvvisamente e che aveva sempre espresso il desiderio della dispersione delle proprie ceneri in mare, sono voluti andare fino in fondo alla questione, non rassegnandosi a dover diventare delinquenti per dar corpo a quanto garantito da norme inattuate. Hanno così rispettato la volontà della loro mamma nonostante l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione di un ufficiale di Stato civile, e per questo, a seguito della loro autodenuncia, sono oggi oggetto di indagini da parte della procura di Livorno per reato di dispersione illegale delle ceneri (reato che può essere punito con il carcere). La vicenda dei due fratelli, oggetto anche di una interrogazione alla Camera dei Deputati, insieme ai molti casi simili verificatisi in questi ultimi anni, è servita a stimolare proposte di modifica della normativa in vigore. Ma l'*iter* di queste proposte è stato interrotto già due volte per il termine delle due passate legislature.

Nella XIV legislatura è stato presentato un disegno di legge (atto Camera n. 4144), approvato dalla Camera dei deputati il 17 febbraio 2005 e trasmesso al Senato il 22 febbraio 2005 (atto Senato n. 3310). Il disegno di legge, assegnato alla commissione Igiene e sanità in sede referente il 23 febbraio 2005, è approdato all'Assemblea del Senato della Repubblica il 25 gennaio 2006, dopo aver superato positivamente l'esame di tutte le Commissioni interessate. In seguito tale atto non è più stato calendarizzato, in quanto la legislatura volgeva alla sua fine naturale, ed è quindi decaduto.

Nella XV legislatura, tale testo è stato ripresentato (atto Camera n. 1268) dall'onorevole Katia Zanotti ed altri. Dopo una indagine conoscitiva della commissione Affari Sociali, la proposta di legge ha ottenuto il parere favorevole della stessa commissione, nonchè delle commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio e Tesoro, Ambiente, Questioni regionali, ma tale atto non ha potuto proseguire l'*iter* a causa del termine anticipato della legislatura; è quindi anche questa volta decaduto.

Nel presentare il presente disegno di legge, che ripropone il testo adottato dalla commissione Affari sociali della Camera dei deputati il 16 marzo 2007, riteniamo di

dare ai cittadini e alla cittadine la risposta da loro attesa da oltre sette anni in merito, particolarmente, al diritto alla dispersione delle ceneri. Offriamo quindi alle regioni, che dispongono della autonomia legislativa in questa materia, una normativa uniforme per l'intero territorio nazionale. Ricordiamo a questo proposto che alcune regioni (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana e Umbria) hanno già legiferato in merito alla dispersione delle ceneri in natura, in base alle previsioni della legge n. 130 del 2001, mentre tutte le altre stanno attendendo una normativa nazionale.

Il testo all'esame si compone di due articoli, il primo dei quali è volto a novellare in più punti la legge n. 130 del 2001.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 1, interamente sostitutivo dell'articolo 3 della legge citata, stabilisce i principi fondamentali per l'esercizio della legislazione regionale concorrente in materia di cremazione e di trattamento delle ceneri. In base a tali principi, la dispersione delle ceneri è consentita in apposite aree individuate dai comuni all'interno dei cimiteri, in natura - all'aperto e nel rispetto di precise condizioni - o in aree private. La dispersione delle ceneri è comunque vietata nei centri abitati e in nessun caso può dar luogo ad attività aventi fini di lucro. Le nuove norme individuano altresì i possibili affidatari dell'urna contenente le ceneri – i quali, se intendono rinunciare all'affidamento, devono conferire l'urna presso un cimitero – nonché il sistema identificativo volto ad assicurare l'identità certa delle ceneri e le strutture per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

Il comma 2, che aggiunge tre nuovi articoli alla legge n. 130 del 2001, reca invece disposizioni rientranti nelle materie di competenza esclusiva dello Stato. L'articolo 3bis, in particolare, disciplina la manifestazione di volontà del defunto, dei suoi familiari o del convivente in materia di autorizzazione alla cremazione e di affidamento o dispersione delle ceneri. Tale articolo stabilisce che la volontà del defunto, dei suoi familiari o del convivente può essere espressa attraverso una delle seguenti modalità: disposizione testamentaria del defunto; iscrizione del defunto ad associazioni riconosciute che abbiano tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati; in mancanza di espressione di volontà da parte del defunto, volontà del coniuge o del convivente o, in difetto, del parente più prossimo; volontà dei legali rappresentanti per i minori e le persone interdette. L'articolo 3-bis individua inoltre i soggetti titolati ad effettuare la dispersione delle ceneri, i quali attestano sotto la propria responsabilità luogo e data dell'avvenuta dispersione. L'articolo 3-ter disciplina gli adempimenti del medico necroscopo, mentre l'articolo 3-quater introduce le sanzioni amministrative con le quali è punita la dispersione delle ceneri con modalità diverse da quelle consentite dalla legge, salvo che il fatto costituisca reato.

Il comma 3, che aggiunge l'articolo 9 alla legge n. 130 del 2001, contiene disposizioni in materia di cellette cinerarie.

L'articolo 2, infine, stabilisce nuovi termini per gli adempimenti delle regioni e per la definizione delle norme tecniche in materia di crematori.

# **DISEGNO DI LEGGE**

### Art. 1.

(Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 130)

- 1. L'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è sostituito dal seguente:
- «Art. 3. (Principi fondamentali in materia di cremazione e di trattamento delle ceneri). 1. Le regioni disciplinano con proprie leggi la cremazione e il trattamento delle ceneri sulla base dei seguenti principi fondamentali:
- a) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, o in natura, o in aree private;
- b) la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è disciplinata dai comuni che individuano le apposite aree cimiteriali. Tali aree possono essere sostitutive del cinerario comune previsto dal comma 6 dell'articolo 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
- c) la dispersione delle ceneri in natura avviene all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:
- 1) in montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi:
- 2) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- 3) nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva;
- 4) nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
- d) la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei pro-

prietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro;

- e) la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dalla legislazione vigente;
- f) la conservazione delle ceneri avviene mediante consegna dell'urna sigillata al coniuge, al convivente, ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, i quali possono disporne, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna è sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto;
- g) in caso di affidamento personale, l'ufficio comunale competente annota nel registro previsto dall'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, le generalità della persona cui è stata consegnata l'urna ai sensi della lettera f) del presente comma e quelle del defunto. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna è tenuto a conferirla, per la conservazione, presso il cinerario comune di un cimitero. Il comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al comune di destinazione per le necessarie registrazioni. L'affidatario conserva l'urna in colombario o altro vano, teca o similare, che abbia destinazione stabile e sia garantito da ogni profanazione;
- h) al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri è adottato un sistema identificativo da applicare sul cofano della bara prima della cremazione, allo scopo di certificare la diretta relazione tra le ceneri da consegnare agli aventi diritto e la salma;
- *i)* il trasporto delle urne non è soggetto a misure precauzionali igieniche, salvo il caso previsto dal comma 5 dell'articolo 80 del regolamento di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285:

- *l)* per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato sono predisposte sale attigue ai crematori».
- 2. Dopo l'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
- «Art. 3-bis. (Manifestazione di volontà del defunto). 1. L'autorizzazione alla cremazione spetta al competente ufficio del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
- 2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari o dal suo convivente attraverso una delle seguenti modalità:
- a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne che nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne che nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari;
- c) in mancanza della disposizione testamentaria e di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o del convivente o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi de-

gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di ultima residenza del defunto. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

- d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
- 3. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge, dal convivente o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, da persone a tal fine autorizzate dall'avente diritto, dal rappresentante legale dell'associazione di cui al comma 2, lettera b), a cui il defunto risultava iscritto, o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune. Tali soggetti attestano, sotto la propria responsabilità, il luogo e la data dell'avvenuta dispersione, consegnando apposito verbale all'ufficio comunale che ha rilasciato l'autorizzazione, entro trenta giorni dalla data dell'autorizzazione stessa.
- 4. La dispersione e l'affidamento personale delle ceneri sono autorizzate dal competente ufficio del comune di decesso o del comune in cui si trovano il cadavere, le ossa o i resti mortali esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, con le modalità di cui al comma 1. Le competenze assegnate all'ufficiale dello stato civile in materia di dispersione e di affidamento personale delle ceneri sono attribuite al competente ufficio del comune.
- 5. La volontà concernente la dispersione o l'affidamento personale delle proprie ceneri è espressa in uno dei modi previsti dal comma 2.

Art. 3-ter. – (Adempimenti del medico necroscopo). – 1. Il medico necroscopo è ob-

bligato a raccogliere dal cadavere, e a conservare per un periodo minimo di cinque anni, campioni di liquidi biologici e annessi cutanei, per eventuali indagini per causa di giustizia.

2. Non è soggetto ad autenticazione da parte dell'azienda sanitaria locale competente per territorio il certificato in carta libera del medico curante o del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, previsto dal comma 4 dell'articolo 79 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, necessario per l'autorizzazione alla cremazione di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Art. 3-quater. – (Sanzioni amministrative). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, la dispersione delle ceneri effettuata con modalità diverse da quelle consentite dalla legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro».

3. Dopo l'articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis. – (Cellette cinerarie e ossarie). – 1. Ai fini della disciplina cimiteriale le cellette cinerarie e l'intero manufatto che le contiene non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia.

2. I regolamenti comunali di polizia mortuaria definiscono i requisiti tecnico-costruttivi delle cellette cinerarie e ossarie, nonché dell'intero manufatto che le contiene».

## Art. 2.

(Termini per l'attuazione delle norme in materia di crematori)

1. Il termine entro il quale le regioni sono tenute ad adottare i piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori previsti dal comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è fissato in

tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il termine entro il quale sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori previste dall'articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è fissato in un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.